

**5.**  
**TUTELA SANITARIA**  
**AI CITTADINI ISCRITTI ALL’A.I.R.E**



## 5. TUTELA SANITARIA AI CITTADINI ISCRITTI ALL'A.I.R.E.

L'A.I.R.E. (Associazione degli Italiani Residenti all'Estero) la cui disciplina si rinviene nella Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 si sostanzia in un elenco anagrafico mantenuto presso ogni Comune italiano e presso il Ministero dell'Interno nel quale sono iscritti:

- tutti i cittadini italiani che si recano all'estero per un periodo superiore a 12 mesi e che hanno trasferito la loro residenza all'estero, con esclusione di tutti i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi;
- le persone nate e residenti all'estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita;
- le persone residenti all'estero e che ivi hanno acquisito la cittadinanza italiana;
- le persone residenti all'estero la cui esistenza quale cittadino italiano all'estero sia stata giudizialmente dichiarata.

**La citata normativa statale prevede per tale popolazione, in caso di temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, una copertura assistenziale limitata a 90 giorni, anche frazionabili, per anno solare e solo per le prestazioni urgenti ed indifferibili ospedaliere.**

La Regione del Veneto con Deliberazione n. 242 del 4 febbraio 2005, in applicazione di quanto previsto dall'art. 43 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2004, ha inteso offrire una maggiore tutela esclusivamente ai cittadini iscritti all'A.I.R.E. che siano stati in precedenza residenti in Italia, che abbiano avuto l'ultima residenza italiana in un Comune del Veneto e che si trovino in temporaneo soggiorno sul territorio veneto, quale **livello di assistenza aggiuntivo regionale**. Sono esclusi da tale beneficio tutti gli iscritti all'A.I.R.E., anche se familiari dei precedenti, che non abbiano avuto in un Comune del Veneto l'ultima residenza italiana (ad es. perché nati all'estero o perché hanno acquisito la cittadinanza italiana all'estero).

Tale livello di assistenza aggiuntivo si sostanzia nel rilascio da parte delle Aziende ULSS del Veneto in favore dei cittadini iscritti all'A.I.R.E. che su "autocertificazione" dichiarino di aver avuto l'ultima residenza italiana in un Comune del Veneto, e che si trovino in temporaneo soggiorno nel territorio veneto, una tessera sanitaria con scelta del medico con validità per il periodo di soggiorno dichiarato e con obbligo di comunicare l'interruzione anticipata del soggiorno. Il rilascio della tessera sanitaria deve avvenire da parte dell'Azienda ULSS di temporaneo soggiorno nei cui confronti avverrà l'addebito ai fini della compensazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale.

Il rilascio della tessera sanitaria è comunque consentito solo nel caso in cui il cittadino veneto A.I.R.E. non abbia titolo all'assistenza nel territorio italiano a carico di Istituzioni estere in base ai Regolamenti comunitari (in particolare TEAM) o a Convenzioni bilaterali per la sicurezza sociale oppure quando le coperture assistenziali garantite da tali Istituzioni risultino significativamente inferiori ai livelli di assistenza garantiti ai residenti nella Regione del Veneto. In pratica vengono interessati solo i Veneti espatriati in Paesi extracomunitari.

### Nota

***In Italia, nel caso di iscritti all'A.I.R.E. in quanto residenti all'estero perchè ivi "distaccati" con Mod. E 106, la TEAM deve essere appositamente richiesta on line al MEF a cura dell'Azienda ULSS che ha rilasciato il Mod. E 106, fornendo tutti i dati necessari e la durata della validità della TEAM corrispondente alla validità del Mod. E 106. Infatti il MEF non produce di propria iniziativa la TEAM per tali soggetti in quanto non residenti in Italia.***

